
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, opposizione, eccezione di improponibilità per violazione della clausola arbitrale, revoca dell'ingiunzione

In caso di accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda presentata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto la controversia sarebbe spettata alla competenza arbitrale in base agli accordi contrattuali tra le parti, va dichiarata l'improponibilità della domanda avanti al Giudice ordinario e il decreto ingiuntivo revocato.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 12.1.2015, n. 74

...omissis...

Motivi della decisione

Axxxxx liquidazione ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. xxxxxxxx che le ha ingiunto il pagamento della somma di € 33.609,00 oltre interessi e spese, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda, trattandosi di controversia tra la società e un socio, devoluta alla competenza arbitrale in base all'art. 34 dello Statuto Sociale, in ogni caso l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale delle Imprese di Milano. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, xxxxx. non si è costituito in giudizio, motivo per cui ne è stata dichiarata la contumacia.

L'eccezione di improponibilità della domanda è fondata.

La presente controversia concerne rapporti tra la società e un socio, nonché precedente liquidatore, che rientra nella previsione dell'art. 34 dello Statuto sociale, prodotto sub doc. 14, che recita:

"Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da tal collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, su richiesta della parte più diligente..xxxxxxxSono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratorixxxx e sindaci ameni quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili."

Nel caso in esame, il rag. xxx. ha chiesto la condanna della società alla corresponsione di somme di denaro che assume di avere anticipato quando ha ricoperto la carica di liquidatore.

Trattandosi di diritti disponibili, la controversia rientra nella previsione della clausola arbitrale. Conseguentemente l'improponibilità della domanda avanti il Giudice ordinario e il d.i. va revocato. Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 10.3.2014 nr. 55, in quanto l'attività difensiva è terminata dopo l'entrata in vigore della citata disposizione, in conformità all'orientamento della S.C. di cui alla sentenza 12.10.2012 nr. 17406.

p.q.m.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. xxxxx proposta xxx.l. in liquidazione nei confronti di xxxx così provvede:

- 1) revoca il xxxx
- 2) dichiara l'improponibilità della domanda, essendo devoluta alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale;
- 3) condanna xxx. a rimborsare a xxxxxxxxl. in liquidazione le spese del presente giudizio, che liquida in € 480,00 per anticipazioni, € 1.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%. Iva e cpa.

Monza, 23 dicembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
